

**CONSORZIO DI BACINO VR 2 DEL QUADRILATERO
E
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA
PROVINCIA DI VERONA**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE AZIENDE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI VERONA

TRA

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO, con sede legale in Villafranca di Verona, corso Garibaldi n. 24, P. IVA 02795630231 nella persona del dott. Thomas Pandian nato a San Bonifacio il 04/10/1973 C.F. PNDTMS73R04H783Y in qualità di legale rappresentante dell'ente per la cui carica domicilio presso la sede, di seguito denominato "Gestore" (iscrizione al SISTRI n. WEB_VR_16173)

E

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA, con sede in Viale del Lavoro 52, Verona, P. IVA 02493830232, nella persona di VALENTE CLAUDIO in qualità di legale rappresentante qui di seguito denominata COLDIRETTI

E

ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI, con sede in Piazza Toscana 50, Zevio, P. IVA 02739270235, nella persona di ALBINO STEVANI in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata AIC

E

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI con sede in Verona, Via Sommacampagna 63/E, P. IVA 02508340235, nella persona di TUROLLA MARTA in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata CIA

E

COOPERATIVA LATTE INDENNE SOC. A.R.L. con sede in Trevenzuolo, Via Cadermanetto 2, P. IVA 00414960237 nella persona di TEZZA SERGIO in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata LATTE INDENNE

E

UNIONE COLTIVATORI ITALIANI con sede in Verona, Via San Vitale 38, P. IVA 02532730237 nella persona di SUSANNA CREMONESI in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata UCI

E

UNIONE GENERALE COLTIVATORI CISL con sede in Verona ,Via J. Foroni 45/A, P. IVA 02507490239, nella persona di BOTTACINI STEFANIA in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata UGC CISL

E

UNIONE GENERALE LAVORATORI E COLTIVATORI con sede in Verona, via Torricelli 41, P. IVA 93131490232, nella persona di BENATI FRANCO in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata UGLC

E

UNIONE IMPRENDITORI AGRICOLI EUROPEI con sede in Isola della Scala, via CAVOUR 16/D, COD. FISC. 93140880233 nella persona di PAOLO DINO FORMIGARI in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata UIAE

E

CONFAGRICOLTURA DI VERONA con sede in Verona Via Sommacampagna 63/D/E, P. IVA 02493940239, nella persona di PAOLO FERRARESE in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata CONFAGRICOLTURA

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI AGRICOLI VERONA con sede in VANGADIZZA di LEGNAGO, via Rossini 124, C.F. 91015800237 nella persona di SANDRO DA POZZO in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata ANPA

E

EUROCOLTIVATORI con sede in POVEGLIANO VERONESE, via Piave 14, P. IVA 04219950237 nella persona di PRADELLA CINZIA in qualità di legale rappresentante, qui di seguito denominata EUROCOLTIVATORI

di seguito denominati "ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE"

VISTI

- l'articolo 184, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come successivamente modificato, che classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- l'articolo 188, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che prevede che *"il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179;*
- l'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI) che dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;
- l'articolo 193, comma 4-bis, del D.Lgs n. 152/06 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 205/2010 e prorogata con legge n 21 del 25 febbraio 2016, prevede che sono esonerate dalla tenuta del formulario di identificazione fino al 31/12/2016:
 - le imprese agricole che effettuano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le conseguenti condizioni:
 - a) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
 - b) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
 - c) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.
- l'articolo 193, comma 9 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che: *"la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"*;
- l'articolo 212, comma 19 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevede che: *"sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183"*;
- l'articolo 1 del D.M. 24 aprile 2014, *Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI, "indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006"*;
- gli art. 189 – 190 del D. Lgs 152/2006 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D. lgs 2005 del 2010, prorogata con legge n 21 del 25 febbraio 2016, prevede che fino al 31/12/2016 gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con volume di affari annuo non superiore agli 8.000 euro sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico.

CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1) Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione, le parti si propongono di realizzare un circuito di gestione dei rifiuti speciali non assimilati di provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio ed il corretto smaltimento degli stessi, agevolando nel contempo, le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dei produttori agricoli ed aumentando l'efficacia della gestione e dei controlli.
2. La Convenzione, inoltre, ha lo scopo di prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.
3. Il conferimento dei rifiuti oggetto della presente Convenzione può essere effettuato direttamente al Gestore, ovvero a soggetti o centri, anche privati, da questo espressamente delegati e preventivamente indicati all'interessato.
4. Il Gestore comunica gli estremi dei centri di conferimento ed i nominativi dei responsabili dei centri o dei soggetti eventualmente delegati a ritirare o ricevere per proprio conto i rifiuti agricoli. Il Gestore provvede, altresì, a comunicare tempestivamente alle Organizzazioni professionali agricole ed alle imprese interessate le variazioni sostanziali nelle informazioni fornite, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Ai fini del conferimento, le imprese agricole devono previamente sottoscrivere con il Gestore apposito contratto di servizio, secondo il modello di cui all'Allegato B).

Articolo 2) Modalità di raccolta

1. Nell'ambito della presente Convenzione, possono essere conferiti i rifiuti agricoli speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, indicati all'Allegato A)
2. La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione è svolta secondo le seguenti modalità:

a) Raccolta a domicilio presso gli utenti (sistema porta a porta):

Il servizio di raccolta verrà attivato mediante chiamata al numero verde (che verrà istituito e reso noto dal soggetto incaricato) comunicando, contemporaneamente, la quantità e qualità dei rifiuti da conferire. Il soggetto incaricato dovrà effettuare la raccolta entro e non oltre 60 giorni dalla chiamata e nel caso in cui si tratti di un giorno festivo, entro il giorno successivo, salvo diverso accordo tra soggetto incaricato e impresa agricola. I rifiuti dovranno essere conferiti in zone accessibili ai mezzi di raccolta.

Verrà utilizzato il metodo di raccolta tipo "porta a porta programmata" su date prefissate.

L'azienda potrà richiedere, non oltre il termine di 10gg. antecedenti a ciascuna delle n. 2 date di calendario proposte per ogni zona, al Numero Verde messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, il ritiro porta a porta dei propri rifiuti speciali.

In caso d'urgenza sarà comunque garantito il ritiro del rifiuto. In tale ipotesi sarà addebitata una maggiorazione al servizio, come previsto dal listino prezzi vigente.

La prenotazione potrà altresì avvenire via fax ai numeri messi a disposizione dal Gestore, tramite modulo di prenotazione inviato annualmente agli associati con gli opuscoli informativi. Il modulo è reperibile anche presso le organizzazioni professionali agricole di riferimento e sul sito internet del Consorzio, www.consorziobr2.it.

b) Conferimento a centri di raccolta (cd. stazioni ecologiche, ecocentri, etc.), autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

Il servizio verrà eseguito presso i centri di raccolta individuati dal Gestore, che verranno allestiti e gestiti dal soggetto incaricato per il servizio in giornate e orari da stabilire di volta in volta. Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo necessità.

L'Azienda agricola aderente provvederà a conferire con mezzi propri i rifiuti presso i Centri di

Raccolta, in disponibilità del Gestore e debitamente autorizzati, conferimenti che dovranno essere effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno, nelle date indicate nell'apposito calendario di raccolta programmata, distribuito annualmente agli aderenti da parte del Gestore stesso.

Presso il centro di raccolta la ditta appaltatrice rilascerà, ad ogni azienda conferente, la fattura attestante il corretto recupero/smaltimento finale in impianto autorizzato per ogni rifiuto smaltito, come previsto dalla normativa vigente in materia.

I centri di raccolta verranno comunicati annualmente alle aziende agricole tramite invio di apposita informativa

Articolo 3) Modalità' di conferimento

1. I rifiuti dovranno essere consegnati tramite sacchi reperiti direttamente dall'impresa agricola ma che dovranno comunque essere trasparenti e tali da poterne agevolmente visionare il contenuto; dovranno riportare tutte le indicazioni previste (ragione sociale dell'impresa agricola, indirizzo della sede operativa, codice fiscale dell'impresa agricola) apposte con pennarello indelebile; con particolare riguardo ai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e sostanze agrochimiche dovranno essere sottoposti a lavaggio nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dalla deliberazione n. 1261 del 20 aprile 1999 della Giunta Regionale Veneta. In particolare questi contenitori, dopo il lavaggio, dovranno, per quanto possibile, essere ridotti di volume e essere chiusi con il tappo se presente. Il sacco impermeabile che li conterrà, una volta riempito, dovrà essere chiuso con un legaccio o con nastro isolante impermeabile. I contenitori con volume superiore o uguale a 20 (venti) litri possono essere conferiti e contrassegnati direttamente senza essere immessi negli appositi sacchi, purché siano chiusi e sia possibile identificare il soggetto che ha conferito il rifiuto.
2. I rifiuti solidi dovranno essere conferiti o all'interno di sacchi trasparenti resistenti al taglio o sfusi o legati in pacchi a seconda del tipo di rifiuto; in caso di olii conferiti tramite fusti o taniche ermetiche non dovrà esserci alcun sversamento di liquidi nel suolo o emissioni maleodoranti.
3. Al momento del conferimento i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia a cura del conferente, quindi verranno pesati e verrà rilasciata apposita ricevuta di pesatura con annotati i seguenti dati: la data e numero progressivo del bindello, la ragione sociale dell'impresa agricola conferente, il codice C.E.R., la descrizione del rifiuto, la quantità effettivamente raccolta, l'importo versato per il servizio completo erogato con indicato l'impegno a trasmettere la fattura nei termini di legge.
4. Non verranno raccolti i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) a quanto previsto nella presente convenzione o se inquinati da materiale estraneo o miscelato con altri rifiuti di diversa natura. In tali casi sarà cura degli addetti alla raccolta informare il Gestore delle irregolarità di conferimento dei rifiuti riscontrate.

Articolo 4) Costi del servizio e indennizzi

1. Il corrispettivo dovuto al Gestore per lo svolgimento del servizio (costi di convenzione, raccolta, trasporto e conferimento) si calcola sulla base delle modalità e del listino prezzi comunicati all'impresa agricola a seguito della sottoscrizione del contratto.
2. Le tariffe definite sono da considerarsi onnicomprensive degli oneri riguardanti il recupero/riciclaggio, lo smaltimento, il trasporto, il noleggio delle attrezzature e delle aree e di tutte le spese derivanti dalle operazioni di conferimento.
3. All'atto della firma della convenzione, l'impresa agricola s'impegna a versare al Gestore, per il tramite dell'organizzazione agricola professionale alla quale aderisce, la quota annuale fissa di € 25,00 più I.V.A. di legge, corrispondente al costo dell'organizzazione necessaria per attivare e gestire il servizio. Tale quota dovrà essere versata ogni anno;
4. L'organizzazione agricola professionale è delegata dal Gestore alla sottoscrizione delle relative convenzioni;

5. Il corrispettivo del servizio per il trattamento delle quantità effettivamente conferite, dovrà essere pagato al momento del conferimento e calcolato secondo l'elenco dei prezzi dell'offerta comunicata dalla ditta appaltatrice;
6. I prezzi indicati per il diritto di chiamata e per gli smaltimenti sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.
7. I prezzi indicati non comprendono gli oneri previsti dalla legge sul bollo che sono di competenza della parte privata, così come ogni altra somma dovuta per legge.
8. Il ritiro di olii esausti e batterie presso la sede dell'impresa agricola è gratuito.
9. Nel caso in cui l'impresa agricola aderente non si attenga a quanto disposto dalla convenzione, fatte salve le sanzioni stabilite dalla legge, dovrà pagare a titolo d'indennizzo a favore del soggetto incaricato le seguenti somme:
 - € 25,00 + I.V.A./mc, oltre al diritto di chiamata, nel caso di conferimento di rifiuto non differenziato o confezionamento dei rifiuti non conforme;
 - € 25,00 + I.V.A./mc, oltre al diritto di chiamata, per elevata presenza di impurità;
 - € 2,60 + I.V.A./cad. come contributo per analisi di laboratorio (solo per olii esausti);
 - 50,00 + I.V.A./cad., oltre al diritto di chiamata, in caso di mancata corrispondenza quantitativa tra i rifiuti prenotati e rifiuti detenuti (differenza>30%);
 - € 50,00 + I.V.A./cad., oltre al diritto di chiamata, in caso di viaggio effettuato a vuoto per cause imputabili al produttore (non preventivamente comunicate);

Qualora i risultati analitici condotti sui contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche sottoposti a lavaggio, evidenzino delle difformità rispetto a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1261 del 20 aprile 1999, il costo relativo all'effettuazione dell'analisi sarà addebitato al produttore dei rifiuti e sarà valutata la portata dell'inadempimento sotto il profilo sanzionatorio amministrativo e/o penale.

Articolo 5) Adempimenti a carico delle imprese

Visti gli aspetti normativi richiamati in premessa, l'impresa agricola che sottoscrive il contratto di servizio sulla base della presente Convenzione non è obbligata ad iscriversi al SISTRI. L'impresa agricola sarà comunque tenuta alla conservazione:

- di copia della presente convenzione,
- delle fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi;
- della prima copia del formulario quando dovuto;
- dei bindelli di peso attestanti la produzione dei rifiuti;
- del registro di carico e scarico ove previsto dalla normativa vigente.

L'impresa agricola è tenuta inoltre a dare tempestiva comunicazione al Gestore di eventuali disservizi da parte del soggetto incaricato del servizio di raccolta.

Articolo 6) Adempimenti a carico del Gestore del servizio

1. Il Gestore provvede all'invio della comunicazione MUD per conto delle imprese agricole aderenti al servizio.
2. Oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del decreto legislativo n.152/06, il Gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento devono adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità (SISTRI), ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7) Oneri delle organizzazioni agricole professionali

Le organizzazioni agricole professionali si impegnano a dare la massima diffusione alla presente Convenzione ed a svolgere tutti i servizi di informazione e di assistenza alle proprie imprese finalizzate alla corretta esecuzione ed applicazione della medesima.

Le organizzazioni agricole professionali si impegnano inoltre a:

- fornire agli associati ogni informazione utile alla conoscenza dei servizi;
- consegnare agli associati i moduli per la sottoscrizione dei contratti di servizio e ritirarli una volta sottoscritti;
- prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente accordo.

Articolo 8) Controversie

1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal Gestore.
2. E', in ogni caso, riconosciuta la possibilità all'Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione.
3. Se le parti non si presentano od il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Verona.

Articolo 9) Controlli

1. Fatti salvi i compiti di controllo specificamente attribuiti dalla legge, i responsabili dell'impresa agricola aderente devono consentire che il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento, acceda presso le zone di deposito e conferimento per accertarne la regolarità.

Articolo 10) Durata del contratto - facoltà di recesso

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31/12/2025. In mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non intervenga disdetta scritta.
2. All'impresa agricola è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione entro 60 giorni dalla data in cui saranno rese note le variazioni delle tariffe: il recesso deve essere comunicato al Consorzio di Bacino Verona 2, a mezzo raccomandata A/R o tramite fax al n. 0456860851 ed avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di recesso l'impresa agricola aderente dovrà comunque pagare la quota fissa di adesione dell'anno in corso sino alla data di efficacia del recesso medesimo.
3. Il Gestore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o interrompere il servizio qualora il numero delle adesioni all'iniziativa sia tale da non rendere economicamente e funzionalmente utile l'avvio e/o la prosecuzione del servizio stesso. In tal caso l'impresa agricola non potrà rivendicare richieste di risarcimento o ristoro di danni salvo la restituzione del corrispettivo eventualmente già versato.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione delle norme di legge e più precisamente della Legge Regionale 52 del 2012 e succ. modifiche e integrazioni, dovesse subentrare all'attuale Gestore il Consiglio di Bacino Verona Nord, tutti i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione subentreranno al nuovo Gestore del servizio.

Articolo 11) Sospensione e risoluzione del servizio

1. Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità o in caso di inadempienza di non lieve entità da parte dell'impresa agricola alle prescrizioni della presente convenzione il Gestore, trascorsi 10 giorni dalla contestazione del fatto, potrà disporre la sospensione del servizio dandone successiva comunicazione all'interessato.

Articolo 12) Norme sulla privacy

1. Ai sensi del decreto legislativo 196/03 e s.m.i. l'impresa agricola viene informata che i dati forniti sono trattati per le finalità connesse all'espletamento del servizio. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 di detto decreto legislativo. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio di Bacino Verona 2.

Articolo 13) Accettazione della convenzione

1. La presente convenzione comprendente ogni singola disposizione deve essere accettata mediante la sottoscrizione della stessa; con tale sottoscrizione la parte dichiara di conoscere ed accettare integralmente il contenuto della convenzione stessa.

Articolo 14) Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente atto, le parti fanno esplicito rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO A

RIFIUTI NON PERICOLOSI

DESCRIZIONE	CODICE E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
<ul style="list-style-type: none">• Nylon per ricopertura serre e pacciamatura.• Reti per filari e/o antigrandine deteriorate.• Spaghi.	<ul style="list-style-type: none">• 02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi); da produzioni primarie.
<ul style="list-style-type: none">• Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili.• Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, mangimi, ammendanti, detergenti, polistirolo ...).	<ul style="list-style-type: none">• 15 01 01 carta e cartone.• 15 01 02 imballaggi in plastica.• 15 01 03 imballaggi in legno.• 15 01 04 imballaggi in metallo.• 15 01 05 imballaggi compositi.• 15 01 06 imballaggi in più materiali.
<ul style="list-style-type: none">• Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi.	<ul style="list-style-type: none">• 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.
<ul style="list-style-type: none">• Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, veterinari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della delibera Reg. VE 1261 del 20 aprile 1999).	<ul style="list-style-type: none">• 15 01 01 carta e cartone.• 15 01 02 imballaggi in plastica.• 15 01 04 imballaggi in metallo.• 15 01 05 imballaggi compositi.• 15 01 06 imballaggi in più materiali.• 20 01 02 vetro
<ul style="list-style-type: none">• Rifiuti ferrosi.	<ul style="list-style-type: none">• 17 04 05 ferro e acciaio.• 17 04 07 metalli misti.
<ul style="list-style-type: none">• Pneumatici usati.	<ul style="list-style-type: none">• 16 01 03 pneumatici usati.
<ul style="list-style-type: none">• Oli vegetali esauriti.	<ul style="list-style-type: none">• 20 01 25 oli e grassi.
<ul style="list-style-type: none">• Pali di cemento da vigneti e frutteti	<ul style="list-style-type: none">• 17 09 04 pali di cemento

RIFIUTI PERICOLOSI

DESCRIZIONE	CODICE E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO
<ul style="list-style-type: none">• Contenitori contaminati da composti veterinari.	<ul style="list-style-type: none">• 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle infezioni.
<ul style="list-style-type: none">• Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche non sottoposti a lavaggio a norma della delibera Reg. VE 1261 del 20 aprile 1999.	<ul style="list-style-type: none">• 02 01 08 rifiuti agrochimici.• 15 01 10 contenitori vuoti di prodotti fitosanitari
<ul style="list-style-type: none">• Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.	<ul style="list-style-type: none">• 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.
<ul style="list-style-type: none">• Oli minerali esauriti.	<ul style="list-style-type: none">• 13 02 05 oli esauriti da motori trasmissioni e ingranaggi, contenenti composti organici clorurati.• 13 02 02 oli esauriti da motori trasmissioni e ingranaggi, non contenenti composti organici clorurati.• 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi.
<ul style="list-style-type: none">• Accumulatori al piombo.	<ul style="list-style-type: none">• 16 06 01 accumulatori al piombo.
<ul style="list-style-type: none">• Filtri usati.	<ul style="list-style-type: none">• 16 01 07 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti.

ALLEGATO B

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2017

Il Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero con sede legale in Villafranca di Verona, Corso Garibaldi 24 (Verona) e sede operativa in Bussolengo, Via Mantegna 30/b, nella persona del legale rappresentante dott. Thomas Pandian nato a san Bonifacio il 04/10/1973 C.F. PNDTMS73R04H783Y che domicilia per la carica presso l'Ente

E

L'impresa agricola _____

con sede legale nel Comune di: _____

Indirizzo: _____ n° _____ CAP _____

Tel _____ mail _____ PEC _____

e con sede operativa nel comune di (se diversa dalla precedente):

indirizzo: _____

indirizzo: _____

rappresentata da: _____

Cell. _____

P.IVA: _____

C.F.: _____

Organizzazione agricola professionale di appartenenza: _____

CONVENGONO

di sottoscrivere il presente contratto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti agricoli con le modalità e alle condizioni riportate nella Convenzione sottoscritta in data _____ tra le organizzazioni agricole professionali e il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati e accettati.

Con l'adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli per l'anno 2017 e con il pagamento della relativa quota si intendono accettate tutte le condizioni e prescrizioni previste nella nuova Convenzione per la gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole della Provincia di Verona sottoscritta tra il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e le Organizzazioni Professionali Agricole in data 6 Maggio 2015 n. reg. 21F13.

L'UTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
